REGOLAMENTO (CE) N. 1016/95 DELLA COMMISSIONE

del 5 maggio 1995

relativo alla fornitura di farina destinata alla Georgia conformemente al regolamento (CE) n. 1999/94

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1999/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, relativo ad azioni di fornitura gratuita di prodotti agricoli destinati alle popolazioni della Georgia, dell'Armenia, dell'Azerbaigian, del Kirghizistan, del Tagikistan e della Moldavia [1], modificato dal regolamento (CE) n. 2621/94 [2] in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CE) n. 2065/94 della Commissione [3], modificato dal regolamento (CE) n. 3078/94 [4], recante le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1999/94, e in particolare all'articolo 2, paragrafo 3, dispone che le gare per la fornitura gratuita di prodotti trasformati possano vertere sui quantitativi di prodotti di base da prelevare dalle scorte d'intervento a pagamento della fornitura e, se del caso, secondo l'articolo 5, paragrafo 2, a pagamento delle spese di trasformazione, di condizionamento e di marcatura;

considerando che è opportuno indire al più presto una gara per la fornitura di 3 000 tonnellate di farina di frumento tenero;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È indetta una gara per le spese occasionate dalla fornitura di 3 000 tonnellate nette di farina di frumento tenero, come indicato nell'allegato I, secondo le modalità previste nel regolamento (CE) n. 2065/94 e, in particolare, all'articolo 2, paragrafi 1 e 3.

Articolo 2

La fornitura comprende:

a) la consegna, fob stiva della nave, del prodotto indicato nell'allegato I.

La capacità di carico del porto proposto dovrà essere come minimo pari a 1 000 tonnellate al giorno;

b) il condizionamento e la marcatura del prodotto, conformemente alle disposizioni dell'allegato I.

Il prodotto dev'essere tenuto a disposizione per l'imbarco, per un periodo massimo di 10 giorni, a partire dal giugno 1995.

Articolo 3

1. Conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2065/94 le offerte dovranno essere presentate all'indirizzo seguente:

Commissione delle Comunità europee
FEOAG — Sezione garanzia
Divisione VI/G.2
Ufficio 10/5
Rue de la Loi / Wetstraat 120
B-1049 Bruxelles / Brussel.

Il termine per la presentazione delle offerte scade il 16 maggio 1995 alle ore 17,00 (ora di Bruxelles).

In caso di non accettazione delle offerte il 16 maggio 1995 un secondo termine per la presentazione delle offerte scade il 24 maggio 1995 alle ore 12,00 (ora di Bruxelles).

In tal caso tutte le date previste nell'articolo 2 sono da riportare di 10 giorni.

2. L'offerta del concorrente deve indicare il quantitativo di frumento tenero da prelevare sulle scorte d'intervento menzionate nell'allegato II a pagamento della fornitura; si tratta della quantità necessaria a coprire tutte le spese della fornitura stessa, quale definita all'articolo 2, sino alla fase di consegna prevista.

I quantitativi aggiudicati dovranno uscire dagli ammassi nel termine di un mese dalla notifica dell'attribuzione.

L'offerta dev'essere espressa in tonnellate di frumento tenero (peso netto) in cambio di una tonnellata netta di prodotto finito.

3. La cauzione di gara di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (CE) n. 2065/94 è fissata a 25 ECU/t di farina.

4. La cauzione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2065/94 è fissata a 340 ECU/t di farina.

5. Le cauzioni previste ai paragrafi 3 e 4 devono essere costituite in favore della Commissione delle Comunità europee.

[1] GU n. L 201 del 4. 8. 1994, pag. 1.
[2] GU n. L 280 del 29. 10. 1994, pag. 2.
[3] GU n. L 213 del 18. 8. 1994, pag. 3.
[4] GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 15.

Articolo 4

Il certificato di presa in consegna, menzionato all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2065/94, dev'essere conforme al facsimile riprodotto nell'allegato III.

Articolo 5

In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2065/94, tutti i controlli previsti in tale paragrafo dovranno essere effettuati dall'organismo d'intervento dello Stato membro nel quale è situato il porto d'imbarco.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

1. **Prodotto da fornire :** farina di frumento tenero.

2. **Caratteristiche e qualità della merce** (1) : vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991 [punto II.B.1.a)].

3. **Quantitativo totale :** 3 000 t (peso netto).

4. **Numero di partite :** 1 partita da 3 000 tonnellate da consegnarsi in un solo porto.

5. **Condizionamento** (2) :

 La partita sarà condizionata in sacchi nuovi misti di iuta/polipropilene, del contenuto netto di 50 kg. Vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991 [punto II.B.2.c)] — I sacchi devono essere preventivamente imbragati con imbracatura a perdere. Peso netto dell'imbracatura : 1 t.

6. **Marcatura :**

 La marcatura dei sacchi (indicazioni in lingua russa più la bandiera europea) deve essere conforme alle prescrizioni previste nella Gazzetta ufficiale n. C 114 del 29. 4. 1991 (punto II.B.3).

7. **Fase di consegna :** fob stiva della nave (fob stowed).

ALLEGATO II

Luogo di ammasso

SMEG-Gand
Scheepzatestraat
Gand
Belgique

Le caratteristiche del lotto saranno fornite all'offerente dall'organismo d'intervento.

Indirizzo dell'agenzia d'intervento :

ONIC
21 Avenue Bosquet
F-75007 Paris
Tel. : (33-1) 44 18 20 00 ; telefax : (33-1) 47 05 61 32.

(1) L'aggiudicatario rilascia al trasportatore un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radioattività, non sono superate nello Stato membro in questione. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137, e dello iodio 131.

(2) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario dovrà fornire un 2 % di sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare la dicitura prescritta, seguita da una R maiuscola.

ALLEGATO III

Certificato di presa in consegna

Il sottoscritto
(cognome, nome e funzione)

operante per conto di

certifica di aver preso in consegna le merci sotto indicate :

Prodotto :		
Condizionamento :		
Numero	di sacchi :	
	di « Big Bags »/Palette :	
Quantitativo totale in tonnellate — netto : — lordo :		
Luogo e data di presa in consegna :		
Nome della nave :		

Nome ed indirizzo dell'organismo di sorveglianza :

.....

.....

Nome e firma del suo rappresentante in loco :

.....

.....

Osservazioni o riserve :

.....

.....

.....

.....

Firma e timbro del trasportatore

.....